

ULTERIORI CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DI ALCUNI TIPI DI BENEFICI

REGIME "DE MINIMIS"

Il regime "de minimis" è regolato dall'Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 pubblicato in GUCE L 379 del 28/12/2006. Prevede che gli aiuti alle imprese siano erogati nei limiti di un importo non idoneo a falsare la concorrenza. Si evidenzia che tra gli aiuti "de minimis" non rientrano gli incentivi finalizzati alla creazione di nuova occupazione e all'inserimento o reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

L'importo complessivo di aiuti "de minimis", in generale, non può essere superiore a 200.000 euro (100.000 euro per il settore trasporti) nel triennio per ciascuna impresa. Nel calcolo degli aiuti si considerano sia quelli statali sia quelli erogati da parte di qualsiasi Ente Pubblico.

Sono esclusi totalmente alcuni settori. In particolare non sono ammessi:

- **aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;**
- **aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, di cui all'allegato 1 del trattato istitutivo della Comunità Europea;**
- **aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della Comunità Europea, nei seguenti casi:**

- *quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;*
- *quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;*
- *aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;*
- *aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;*
- *aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;*
- *aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;*
- *aiuti concessi a imprese in difficoltà.*

Per quanto attiene alle agevolazioni contributive, sono soggette all'obbligo del rispetto delle regole "de minimis":

- **lo sgravio contributivo del 100% per un triennio per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da parte di aziende fino a 9 dipendenti;**
- **la definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito del sisma in Abruzzo del 2009 (art. 33 comma 28 legge 12.11.2011 n. 183);**
- **l'incentivo per la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei giovani genitori (Decreto Ministero della Gioventù del 19 novembre 2010);**
- **gli incentivi previsti dal "Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne", incentivo per la stabilizzazione, entro il 31 marzo 2013, di rapporti di lavoro a termine, di collaborazione coordinata, anche in modalità progetto, e di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e incentivi per assunzioni a tempo determinato di durata minima di 12 mesi (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5.10.2012, in attuazione art. 24, co. 27, decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, con legge 22.12.2011, n. 214).**

Per l'accesso agli sgravi contributivi, le imprese devono presentare all'Inps apposita dichiarazione sugli aiuti "de minimis" (vedi Messaggio INPS n. 20123 del 06//12/12). La dichiarazione dovrà contenere la quantificazione degli incentivi "de minimis" già fruiti nel triennio alla data della richiesta (i due anni precedenti e quello in corso alla data della richiesta), alla quale deve essere sommata la nuova agevolazione per la quale viene presentata la dichiarazione.

LAVORATORI SVANTAGGIATI

La definizione di "lavoratori svantaggiati" è contenuta all'art. 2, comma 18 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione.

È «lavoratore svantaggiato» chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero i soggetti che, negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d'istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione;
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro effettuata dall'ISTAT e appartengono al genere sotto-rappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

Il comma 19 definisce «lavoratore molto svantaggiato» il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.